



COMUNE DI LATTARICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Nicola Mari, 29 – C.F. 80004830784

Tel 0984 933391 – Fax 0984 928889

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA ACQUA POTABILE, GESTIONE ACQUEDOTTO E SISTEMA FORNITURA DELL'ACQUA (Servizio Acquedotto)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 19 del 26.08.2015

ART. 1

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE

1. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Lattarico può essere gestito in economia o in qualsiasi altra forma stabilita dagli organi competenti.
2. La concessione e fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
3. *Nel centro abitato, il misuratore deve essere collocato in apposita cassetta di forma rettangolare dalle misure minime di 60 x 40 e ad una altezza di cm 80 del muro perimetrale dello stabile o del muro di recinzione per consentire agli incaricati del Comune il libero accesso in qualsiasi momento;*
4. Per gli immobili ubicati fuori dal centro abitato oltre a quanto previsto al comma precedente, le cassette contenente i misuratori devono essere collocati in apposite nicchie costruite al limite della proprietà privata.
5. Il Comune determina, la presa, il diametro ed il luogo di installazione per il collegamento del contatore.
6. E' fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.

ART. 2

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE

1. L'acqua è prioritariamente distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi, sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni

- **TIPO A: categoria- UTENZE DOMESTICHE**

Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni di residenza.

- **TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI**

Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti, attività in genere aventi fini di lucro.

- **TIPO C: - USO TEMPORANEO**
- Sono comprese le utenze la cui concessione non è superiore a 90 giorni. Per tale tipo di utenze deve essere versato l'importo fisso con le modalità di cui all'egato A..
- **TIPO D - UTENZE SPECIALI PER USI SOCIALI E FONTANE PUBBLICHE**
Sono comprese tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole, ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport.
- **TIPO E – USO COMUNITA' NON COMMERCIALE**
- Sono comprese le utenze relative a immobili dove esistono persone residenti le cui forniture di acqua sono destinate a caserme, casa di riposo ecc.
- **TIPO F – BOCHE ANTINCENDIO.**
- Sono incluse le utenze riferite ad immobili di proprietà privata.
- **TIPO G – USO CANTIERE.**
- Sono incluse le utenze relative ai cantieri di lavoro.

ART. 3 DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ente gestore, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico, il possesso dei requisiti di legge dello stabile oggetto della concessione, nonché gli identificativi catastali, le generalità del proprietario.
2. L'utente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico, specificando, qualora trattasi di condomini, quali tipi di utenza intende adottare.
3. Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti esistenti. L'ufficio tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato e darà informazione all'ufficio tasse, per i successivi adempimenti di competenza.
4. Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia

vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata valida domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.

5. Il richiedente contestualmente alla sottoscrizione della domanda deve produrre la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

ART. 4

ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE

1. Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.
2. Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità e gli adempimenti Comunali, pena la decadenza dell'istanza e/o la soppressione dell'utenza.
3. Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare esecuzione delle stesse, il fontaniere comunale apporrà il sigillo di regolarità e redigendone formale verbale sottoscritto dallo stesso e dall'utente.
4. La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.
5. Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere corrisposte, per l'intero anno.

ART. 5

NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio,
A condizione che sia attestato:
 - il diritto al possesso o all'uso dell'immobile;
 - il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge;
 - la titolarità dell'attività;

2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale per i lavori da eseguire la somma stabilita **nell'allegato "B"** che gli sarà restituita o conguagliata senza interessi, all'atto dell'ultimazione dei lavori previo istanza da parte dell'utente ed al successivo accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto, entro 30 giorni mediante presentazione di istanza al protocollo generale del comune.
4. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.
5. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.
6. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.
7. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

ART. 6

NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI

1. Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (compresi fabbricati con due o più unità immobiliari) verrà previsto un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale.
2. Verrà concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, con le modalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 7

CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. I contratti di concessione dell'acqua redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio. Sono firmati dal Responsabile del servizio dell'Ente erogatore e dal richiedente o responsabile condominiale.
2. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
3. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione.
4. L'apposizione dei sigilli di blocco del contatore dovrà avere luogo entro dieci dalla presentazione della disdetta e sarà compilato apposito verbale, sottoscritto dal richiedente e dall'addetto dell'Ente, dal quale dovranno essere rilevabili le letture e la matricola del contatore.
5. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - per mancata voltura;
 - per disdetta nei termini stabiliti;
 - nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
 - nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
 - per mancata sostituzione dei misuratori guasti.
6. Il contratto, per coloro che sono allacciati alla fognatura Comunale, avrà valore anche per il servizio di fognatura e depurazione.
7. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto:
 - di pretendere il pagamento delle penalità previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente in corso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.
8. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata dell'abuso e con l'affiliazione della tariffa massima oltre alle finalità previste dal presente regolamento

ART. 8

LETTURA APPARECCHI DI MISURA

1. Ciascun utente dovrà comunicare all'Ente la lettura entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente si riserva la facoltà di verificare la lettura comunicata e di effettuarla ove non comunicata. Qualora per causa imputabile all'utente, non sarà possibile rilevare il consumo registrato dall'apparecchio di misura potrà essere disposta la chiusura della presa, la quale sarà riaperta dopo effettuazione della relativa lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al pagamento delle relative spese di sospensione.
2. L'Ente si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, letture supplementari a sua discrezione.
3. Per i periodi cui si riferiscono le mancate letture, per cause imputabili all'utente, l'Ente fatturerà il canone fisso, nonché la media delle ultime cinque letture valide.

ART. 9

MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE

1. *Presso l'ufficio tributi del Comune è tenuto un archivio contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.*
2. *L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto dall'Organo preposto secondo le categorie di appartenenza e alle fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe*
3. *In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio Tributi procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in due rate bimestrali.*
4. *Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.*
5. *L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro la scadenza indicata nella fattura stessa.*
6. *L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura stabilita nell'allegato "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo successivo*
7. *In caso di mancato pagamento delle fatture decorsi trenta giorni dalla data di scadenza si costituisce lo stato di morosità. In tal caso il comune notifica un Sollecito di pagamento con indicati i riferimenti della fattura non pagata, che interrompe il termine quinquennale di prescrizione. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito di pagamento il comune può procedere con la riduzione/sospensione del flusso idrico ai sensi dell'art. 1565 del C.C. mediante la notifica di una diffida ad adempiere in cui è fissato un termine per regolarizzare la pratica, non inferiore a 30 giorni, e sono fornite tutte le informazioni necessarie ai singoli utenti, che saranno posti nelle condizioni di conoscere le ragioni, i tempi di un eventuale riduzione/sospensione per morosità e le modalità per evitarla.*
Il comune, decorso infruttuosamente il termine di regolarizzazione della pratica, dispone la riduzione del servizio al minimo consentito dalla legge (cd livello minimo vitale) a salvaguardia dei bisogni primari dell'utente. Di tale intervento, relativo alla limitazione della fornitura d'acqua potabile, nel ri-

spetto del livello minimo vitale, all'utente moroso, è data comunicazione preventiva per come sopra indicato.

Tale operazione si effettuerà presso l'utenza, verrà stilato un verbale con il quale si puntualizzerà la data, l'intestatario della concessione, l'ubicazione del contatore e il tipo di utenza. Una copia del medesimo verrà consegnata all'utente, se presente, ammonendolo a non manomettere il blocco dell'utenza per aumentare il flusso dell'acqua, pena la sospensione totale dell'erogazione e le sanzioni penali previste. Se non presente, il verbale verrà comunque notificato all'utente.

Il Comune porrà particolare attenzione al fatto che la riduzione della fornitura d'acqua non comporti la necessità di ulteriori provvedimenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica e/o al rispetto delle norme igienico sanitarie, con particolare riferimento agli esercizi pubblici o strutture ricettive.

Le forniture ridotte o sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso.

Trascorsi tre mesi dalla data di riduzione della fornitura idrica e continuando a persistere lo stato di morosità il Comune può decidere di sospendere la fornitura. Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito pagamento delle somme dovute devono fare domanda di ripristino dell'erogazione previo versamento di cui alla "Tabella A" quale tassa di riattivazione per rimborso spese

8. *Per il recupero delle somme dovute il comune potrà avvalersi coattivamente anche mediante ordinanza – ingiunzione*

ART.10

VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione.
2. Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dall'allegato "A"
3. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza
4. La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti
5. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.
6. Nel caso di vendita dello stabile approvvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l'utenza.

7. Fino alla disattivazione dell'utenza sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
8. La voltura del contratto di concessione, a titolo gratuito, può essere effettuata d'ufficio o su richiesta scritta solo tra parenti in linea retta di primo grado.
9. L'utente intestatario dell'originario contratto, se non avrà presentato disdetta ai sensi dell'art. 7 comma 3, continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
10. La concessione di erogazione soppressa definitivamente non può ripristinarsi se non a seguito di stipula di un nuovo contratto.

ART. 11

OPERE DI PRESA - FONTANE PUBBLICHE

1. Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi, l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente.
2. Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite da tecnici privati abilitati, sotto la direzione dei tecnici comunali, che certificheranno l'esatta esecuzione dei lavori.
3. L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente e il diametro della presa e il luogo più idoneo per la derivazione della presa sia conforme a quanto preventivamente stabilito.
4. Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico.
5. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.
6. Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.
7. E' vietato per le fontane pubbliche ad erogazione gratuita:

- attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
 - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati cisterne, botti.
 - modificare o alterare il getto d'acqua;
8. Nei confronti dei trasgressori l'Ente, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, pretenderà le penalità previste per tale tipo di infrazione.

ART. 12

PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE

1. Le condotte stradali dall'adesione principale e fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune.
2. Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre, le verifiche, le manutenzioni e le riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali fino all'apparecchio misuratore compreso.
3. Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente certificati da tecnici abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.
4. Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.
5. Se per guasti imputabili all'utenza si dovesse verificare una rilevante perdita di acqua, L'Ente provvederà all'interruzione della fornitura, ed alla riparazione del guasto con spese a carico di chi ha causato il danno. Il recupero delle spese potrà essere effettuato anche in modo coattivo.
6. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna, sono a carico dell'Ente

ART. 13

TIPICI DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. *L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato a cura e spese dell'utente.*
2. *Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente in relazione alla natura della concessione.*
3. *L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato con le modalità previste dall'art. 1 comma 3 o 4 a cura dell'interessato e collocato nell'opera di presa previa installazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.*

4. *Il Comune ha la facoltà, pena la soppressione dell'utenza, di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto.*
5. *Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia.*
6. *La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre dell'utente. Sono a carico dello stesso la custodia da manomissioni o da furti, la manutenzione di ogni altra opera costituente l'impianto idrico, gli eventuali danni arrecati a tali opere, sono a carico dell'utente. Se le riparazioni sono effettuate dall'Ente, l'utente deve rimborsare l'Ente delle spese di riparazione sostenute e pagare le penalità determinate dal tecnico responsabile in relazione a quanto previsto nel presente regolamento.*
7. *L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.*
8. *Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.*

Di norma il Comune non risponde dei danni che a qualunque titolo, potrebbero derivare da guasti degli impianti idrici di proprietà privata ed inoltre non riconosce all'utente alcun abbuono per consumi conseguenti a perdite.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni non dovute a dolo o negligenza dell'utente, ma a causa di perdite occulte, che il Comune si riserva comunque di verificare, che abbiano comportato un consumo superiore di almeno tre volte quello medio degli ultimi 5 anni, o degli anni che si hanno a disposizione, all'utente potrà essere riconosciuto il ricalcolo della bolletta.

Il consumo imputabile, in seguito alla perdita, per il periodo interessato sarà calcolato come segue:

- *per il valore corrispondente al consumo medio degli ultimi 5 anni dell'utente, secondo le tariffe e le fasce di riferimento vigenti;*
- *per il 50% della quota eccedente il consumo medio, in base alla tariffa relativa alla 1^a fascia di consumo vigente.*

Il corrispettivo per fognatura e depurazione non verrà addebitato.

Per perdita occulta si definisce una perdita fisica nell'impianto idraulico, a valle dell'apparecchio di misura, di proprietà quindi dell'utente, che comporta una fuoriuscita d'acqua che non può essere accertata con la normale diligenza richiesta all'utenza per la verifica e controllo dei beni di proprietà.

La perdita occulta è in primo luogo una perdita non affiorante e quindi non visibile, la cui esistenza può solo essere rilevata, una volta chiusi tutti i rubinetti dell'utente, dalla rotazione delle lancette o dei rulli del contatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono perdite occulte le perdite dagli apparecchi idraulici quali ad esempio, addolcitori, idranti o impianti di innaffio/irrigazione, e rubinetti in genere di proprietà degli utenti,

Il ricalcolo dei consumi è subordinata alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione della perdita da parte dell'utente, e all'eventuale verifica da parte del comune.

ART. 14

VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente dell'Ente, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal fontaniere comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.
2. Tutti gli apparecchi misuratori saranno forniti a cura e spese dell'Utente ed il Comune stabilirà il tipo e il calibro del misuratore in relazione alla natura della concessione. Le opere di posa dei misuratori potranno anche essere eseguite, previa autorizzazione, da un tecnico abilitato che certifica il lavoro eseguito.
3. Il fontaniere comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della rilevazione del numero di matricola, della lettura iniziale e della verifica dei lavori preventivati dagli uffici preposti e che i certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.
4. L'utente è altresì responsabile di qualsiasi altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.

ART. 15

GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE

Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare, gli eventuali guasti all'apparecchio di misura entro le 24 ore all'ufficio preposto che ne autorizzerà la tempestiva sostituzione.

1. I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune.
2. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. senza la preventiva autorizzazione.
3. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

ART. 16

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizioni del Comune.
2. Nei verbali inoltre dovranno essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.
3. In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica.
4. All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.
5. Il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.
6. L'Utente deve provvedere a sostituire il contatore che a seguito verifica risultasse guasto o illeggibile.
7. Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore disporre la sostituzione come previsto al comma precedente.

Art. 17

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.
2. L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni e inoltre, assieme al tecnico certificatore anche della costruzione.
3. Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, con piombatura della saracinesca di presa, per poter ottenere il riallaccio, dopo aver effettuato il pagamento delle somme dovute, devono effettuare un versamento quale rimborso spese di riallaccio come previsto nell'allegato A.

ART. 18

VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI

1. E riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da pa-

lesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.

2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
4. Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione.
5. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.
6. E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto comunale.
7. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

ART. 19

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di concessione, al pagamento del contributo di allacciamento, al versamento per diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge e quanto previsto nell'allegato "A".
2. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
 - Cognome e nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
 - indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, gli identificativi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio;
 - durata della fornitura;

- categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
 - tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposte alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
 - eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.
3. La concessione di forniture per uso cantiere è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
- la somministrazione d'acqua per "uso cantiere" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria e /o autorizzazione del responsabile del servizio competente.
 - Versamento della cauzione, di cui all'allegato A, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori e dopo il pagamento dei canoni relativi al periodo.
 - Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata.
 - L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente.

ART. 20 GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA

1. Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media degli ultimi cinque anni.

ART. 21 VIGILANZA

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura e, comunque, per accertare la regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori dell'Ente addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti.

2. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.
4. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
5. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
6. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà la somministrazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

ART. 22
DIVIETI E OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. All'utente è assolutamente vietato:
 - Di prelevare acqua dalla rete idrica comunale senza l'autorizzazione prescritta;
 - di rivendere l'acqua;
 - di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
 - di applicare pompe alla rete idrica comunale;
 - di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
 - di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
 - collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi elettrici.
 - di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o con mista a sostanza estranee o di altra provenienza,
 - di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o

vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio

2. Nel caso che risulti già un verbale di suggellazione del contatore e viene accertata la manomissione degli impianti si applicano le sanzioni previste nell'allegato "A"
3. L'utente, invece, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:
 - i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
 - tutte le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
 - Il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese, non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni tecniche impartite.

ART. 23 PENALITÀ

1. I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le penalità determinate nell'allegato "A".
2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dai VVUU.
3. Nel caso di infrazione il Comune potrà procedere alla sospensione della concessione previa contestazione all'interessato che potrà produrre le proprie motivazioni difensive entro il termine assegnato e per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.

ART. 24 TASSE E IMPOSTE

1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e per la durata del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 25
OBBLIGATORIETÀ

1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.
2. Nei condomini già esistenti nei quali siano già state rilasciate concessioni per contatori, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 non sono obbligatorie, fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Tutti i condomini entro la data di cui sopra, dovranno adeguare gli impianti alle norme previste dal presente regolamento comunicando, per iscritto, a firma dell'amministratore delegato dal condominio quale delle due opzioni i condomini intendono adottare. Gli utenti interessati saranno opportunamente avvertiti con comunicazione emessa dagli uffici Comunali competenti

ART. 26
RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti, nonché le norme contenute nei provvedimenti emessi dal Comitato Interministeriale dei Prezzi o dei suoi Organi periferici in materia di tariffe o di ogni altro rapporto di utenza.
2. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete. In particolare è assolutamente vietato il collegamento nei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

ART. 27
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito internet del Comune di Lattarico nella pagina "Albo pretorio on line" onde assicurarne la massima divulgazione.

2. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.
3. Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento. Vengono fatte salve particolari condizioni e le eventuali clausole inserite.
4. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.
5. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

L'Ente ha facoltà di adattare e/o adottare software in dotazione all'ufficio tributi per l'espletamento delle relative procedure amministrative

Gli allegati "A" e "B" riportati in calce sono parte integrante del presente regolamento, i cui importi potranno essere modificati dall'Organo preposto in sede di approvazione delle tariffe annuali.

ALLEGATO A

- | | |
|---|----------|
| 1. Contributo allaccio rete idrica comunale | € 29,00 |
| 2. Versamento per concessioni temporanee | € 100,00 |
| 3. Versamento per riallaccio (<i>utenti morosi</i>) | € 60,00 |
| 4. Versamento per voltura contrattuale | € 15,00 |
| 5. Cauzione "uso cantiere" (<i>art. 19 comma 3</i>) | € 200,00 |
| 6. Sanzioni per manomissione contatore | € 200,00 |
| 7. Penalità di cui art 23 del Reg. | € 200,00 |
| 8. Gli interessi di mora per ritardato e/o omesso pagamento sono maggiorata di 3 punti percentuali rispetto al tasso legale vigente e sono calcolati giornalmente. | |

ALLEGATO B

DEPOSITI CAUZIONALI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Strada comunale asfaltata | € 20,00 a ml. |
| 2. Strada comunale non asfaltate | € 10,00 a ml |
| 3. Strada con massicciate in pietre | € 50,00 a ml |

SOMMARIO

Art.	Titolo
1	Gestione dell'acquedotto e norme per la concessione
2	Sistema di distribuzione dell'acqua e tipo di concessione
3	Domanda di concessione
4	Adempimenti per il rilascio di nuova utenza inizio dell'erogazione
5	Norma per la concessione, la stipula del contratto di concessione
6	Norma per la concessione, stipula del contratto per condominio
7	Contratto di concessione
8	Lettura apparecchi di misura
9	Misura e pagamento del canone
10	Voltura e riattivazione dell'utenza
11	Opere di presa - fontane pubbliche
12	Proprietà delle condotte e manutenzione
13	Tipi degli apparecchi di misura
14	Verbale di posa in opera dell'apparecchio di misura
15	Guasti agli apparecchi di misura e condutture esterne
16	Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura
17	Responsabilità dell'utente e sospensione temporanea
18	Vincoli revoche e impegni contrattuali
19	Perfezionamento del contratto
20	Guasti all'apparecchio di misura

21	Vigilanza
22	Divieti ed obbligatorietà del regolamento
23	Penalità
24	Tasse e imposte
25	Obbligatorietà
26	Rinvio ad altre norme
27	Efficacia del regolamento
	Allegato "A"
	Allegato "B"